

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2581

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SISTO

Disposizioni in materia di appalti di servizi nelle aree metropolitane

Presentata il 30 luglio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge è volta a prevedere, all’articolo 1, comma 1, che le aree metropolitane, nelle procedure di appalto dei servizi di loro competenza, operino nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, salvaguardando la più ampia partecipazione delle imprese locali.

Tale intervento è in linea con quanto stabilito all’articolo 2, comma 1-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che dispone che nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la

mancata suddivisione dell’appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese.

La proposta di legge tiene altresì conto delle novità introdotte con le recenti direttive 2014/24/CE sugli appalti pubblici e 2014/25/CE sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, che prevedono, in particolare, l’introduzione di misure volte a incentivare l’accesso al mercato da parte delle piccole e medie imprese mediante la riduzione dei costi amministrativi di partecipazione alle gare e l’incentivazione alla suddivisione degli appalti in lotti: qualora il contratto non venga suddiviso in lotti di dimensioni più piccole, l’amministrazione aggiudicatrice sarà tenuta a dare motivazione della decisione assunta.

L'articolo 1, comma 2, reca disposizioni in materia di appalto di servizi di competenza dell'area metropolitana da parte delle stazioni appaltanti, finalizzate a non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quelle del territorio della stessa area metropolitana salvaguardando, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti devono tenere conto, altresì, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, stabilito dall'articolo 86 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, che reca i criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse. Tale articolo prevede che, nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specifica-

mente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture.

La proposta di legge appare quanto mai necessaria, considerato che le politiche a favore delle imprese, in particolare tramite il sostegno al tessuto produttivo delle piccole e medie imprese e la valorizzazione dell'innovazione e della ricerca, costituiscono un punto cruciale per rilanciare la competitività del sistema produttivo.

In conclusione, la proposta di legge è finalizzata a modificare il comportamento delle stazioni appaltanti pubbliche o delegate (Consip). L'obiettivo è quello di agevolare — attraverso una più congrua definizione dei singoli lotti di appalto — la partecipazione delle piccole e medie imprese a carattere locale, con particolare attenzione agli appalti di servizio.

La proposta di legge è pertanto volta a raggiungere un duplice scopo: evitare « parassitarie » rendite di posizione da parte di *general contractor* senza alcun rapporto con il territorio; garantire alle amministrazioni appaltanti e all'utenza il migliore rapporto tra costi e benefici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Gli enti locali delle aree metropolitane, nell'appalto dei servizi di loro competenza, operano nel rispetto dei principi di libertà di concorrenza, economicità ed efficienza, in modo da garantire la più ampia partecipazione delle imprese locali, anche garantendo l'applicazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1-*bis*, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

2. Ai fini dell'appalto di servizi di competenza degli enti locali delle aree metropolitane, le stazioni appaltanti, sia locali sia con delega nazionale o regionale, individuano lotti di gara di dimensione tale da non escludere le piccole e medie imprese e comunque di estensione territoriale non superiore a quella del territorio della stessa area metropolitana garantendo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di appalti pubblici, la più ampia partecipazione delle imprese locali. Le stazioni appaltanti tengono conto, nelle procedure di affidamento, del principio del rispetto del costo del lavoro e della sicurezza, secondo quanto stabilito dall'articolo 86, commi 3-*bis* e 3-*ter*, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

€ 1,00



17PDL0025230